

ACCORDO PER IL WELFARE TERRITORIALE TERZIARIO

Addi 06 maggio 2021, presso la sede di Confcommercio -Imprese per l'Italia provincia di Rimini, Viale Italia 9/11 Rimini

TRA

Confcommercio -Imprese per l'Italia della Provincia di Rimini rappresentata dal Presidente Giovanni Indino

E

Filcams Cgil provinciale, rappresentata da Mirco Botteghi, Fisascat Cisl Romagna, rappresentata da Gianluca Bagnolini, Uiltucs Emilia Romagna rappresentata da Cataldo Giammella

PREMESSO

- a) I provvedimenti nazionali e regionali legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica hanno comportato e continuano a comportare ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
- b) Ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza anche la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità genitoriali o comunque di lavorare da casa in regime cosiddetto di lavoro agile;
- c) il mantenimento dell'occupazione e la salvaguardia delle aziende è la finalità che le Parti sociali hanno sempre posto a fondamento degli accordi sul sostegno al reddito già sottoscritti;
- d) le Parti, pertanto, intendono confermare ed ampliare i provvedimenti straordinari ed immediati a supporto dei lavoratori e delle imprese aderenti ad EBC in subordine all'emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in tema di ammortizzatori pubblici;
- e) le Parti Sociali a livello nazionale in data 18 e 26 maggio 2020 hanno sottoscritto rispettivamente accordi per il contenimento contagio Covid 19 e un accordo sulla bilateralità per cofinanziare iniziative specifiche degli enti bilaterali territoriali poi recepito per l'anno 2021 da EBINTER in data 11 marzo u.s.;
- f) le Parti Sociali a livello territoriale intendono nei limiti della capacità di spesa stabilita dal regolamento nazionale prevedere specifici interventi di Fondo sostegno al reddito e welfare territoriale per dare risposte concrete ai lavoratori e alle imprese fortemente colpiti dalla pandemia;
- g) Le parti si sono incontrate al fine di effettuare una verifica sugli effetti dei precedenti accordi e dare seguito all' accordo nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

con espresso riferimento alle aziende operanti nel territorio di Rimini, che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non oltre il 31 ottobre 2021, siano previste le seguenti prestazioni straordinarie di sostegno al reddito e di welfare a carico di EBC compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziare.

- 1) Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito**
 - a) **Temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale.**

La temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore ai minimi settimanali previsti dall'art. 82 del CCNL) e per un massimo di 30 giorni di calendario per lavoratore nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico durante il periodo di riduzione dell'orario e a non attivare nuove prestazioni di lavoro somministrato dalla data odierna. In tal caso, EBC erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati.



Tale prestazione è prevista esclusivamente per le aziende fino a 5 dipendenti che abbiano esaurito ogni forma di ammortizzatore sociale pubblico in materia di Covid-19.

Al fine di ottenere il contributo è necessaria la stipula di apposito accordo sindacale (allegato 1).

b) Contributo Solidaristico

Ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte ad EBC Rimini in data antecedente al 23 Febbraio 2020 o comunque da quando il territorio è stato interessato dai diversi CPCM, che abbiano subito una sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 e che abbiano avuto accesso alle prestazioni per causale COVID 19 di Assegno Ordinario riconosciute dal Fondi di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, nonché CIG in deroga, verrà erogato un contributo mensile per un massimo di tre mesi:

- 60,00 euro nel caso di sospensione/riduzione orario di lavoro mensile maggiore del 33% e fino al 66%
- 80,00 euro in caso di sospensione/riduzione orario di lavoro mensile oltre il 66%

Alla domanda deve essere allegata la busta paga del mese di riferimento dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID 2019 e attestazione ISEE in corso di validità.

Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale, parimenti sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel mese di riferimento specifico. Le buste paga presentate non devono essere stato oggetto di rimborso nel bando 2020.

2) Interventi straordinari di Welfare

a) Assistenza genitoriale al figlio minore

Ai lavoratori assoggettati alla prestazione lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorative dovute ad applicazioni di ammortizzatori sociali, che hanno la necessità di assentarsi dal lavoro, per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso, a seguito della chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado e che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2020, verrà erogato un contributo pari al 30% della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo ulteriore, rispetto a quanto già disposto dai precedenti accordi straordinari di marzo e aprile, pari a 30 giorni di calendario, da usufruire dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021.


Potranno accedere a tale prestazione i lavoratori che si troveranno nelle seguenti condizioni:

- Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso, che abbiano richiesto il congedo straordinario INPS non indennizzato come previsto dal decreto del 17 marzo 2020, n. 18 o che lo abbiano esaurito.
- Genitori di figlio minore naturale/affidato/adottato di età fino ai 12 anni che abbiano esaurito il periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al decreto del 17 marzo 2020, n. 18 o di provvedimenti successivi, e abbiano necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio.

Alla domanda deve essere allegata la busta paga del mese di riferimento dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro e attestazione ISEE in corso di validità.

Tale importo sarà corrisposto tramite azienda ai lavoratori.

Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per iscrizione ai centri estivi. Il congedo presentato non deve essere stato oggetto di rimborso nel bando 2020



b) Contributo per congedo Covid 19 non retribuito

Al lavoratore/lavoratrice che nel periodo COVID 19 (01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021) abbia richiesto congedi non retribuiti verrà erogato un contributo a rimborso per le assenze giustificate e non retribuite nella misura di € 3,00 (tre,00) per ogni ora di assenza fino a un massimo di 60 ore. Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero massimo di ore rimborsabili è da intendersi riproporzionato sulla base del coefficiente del singolo part-time. Alla domanda deve essere allegata la busta paga del mese di riferimento dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro e attestazione ISEE in corso di validità. Il congedo presentato non deve essere stato oggetto di rimborso nel bando 2020

c) Rimborso spese strumenti lavoratori in "smart working"

Al lavoratore/lavoratrice che nel periodo COVID 19 (01 gennaio 2021 – 31 ottobre 2021) abbia svolto in accordo con l'azienda la sua attività lavorativa in modalità "smart working" verrà erogato un contributo a rimborso per le spese documentate (tramite fatture/ricevute fiscali intestate al lavoratore o ad uno dei membri del suo nucleo familiare) e sostenute nella misura massima di € 50/00 una tantum.

Le spese oggetto del rimborso saranno le seguenti: costi per la connessione internet e acquisto dispositivi informatici.

Alla domanda devono essere allegati le buste paga dei mesi di riferimento dai quali si evincono le ore di lavoro in smartworking, in alternativa dichiarazione aziendale del periodo lavorativo in smartworking e attestazione ISEE in corso di validità.

Le spese non devono essere state oggetto di rimborso nel bando 2020 o da parte dell'azienda o da altri enti/organismi (autocertificazione di cui all'allegato 3).

3) Misure di rafforzamento della prevenzione

In via straordinaria e temporanea, in presenza di iniziative adottate in applicazione del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro", potranno prevedersi contributi bilaterali volti a sostenere interventi aziendali destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli e dei suddetti accordi.

3.1 Contributi per aggiornamento DVR al rischio Covid 19

Alle imprese verrà erogato un contributo a rimborso una tantum pari ad un massimo di € 200/00 per le spese sostenute, nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, al fine di aggiornare il documento di valutazione dei rischi specifici per il Covid 19.

Le spese non devono essere state oggetto di rimborso nel bando 2020 o da parte di altri enti/organismi (autocertificazione di cui all'allegato 2).

3.2 Contributo per spese aziendali relativamente all'adozione di strumenti e dispositivi atti al contenimento diffusione Covid-19 in ambienti di lavoro.

A tal fine l'Ente Bilaterale riconoscerà alle imprese aderenti un contributo a rimborso una tantum pari ad un massimo di € 300/00 e fino a concorrenza delle spese sostenute, relativo all'acquisto di dispositivi (come da elenco allegato 4 d) nel periodo intercorrente dal 01 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, per il contenimento della diffusione del Covid-19 in ambienti di lavoro



3.3 Contributi per interventi di sanificazione straordinaria

Alle imprese verrà erogato un contributo a rimborso una tantum pari ad un massimo di € 300/00 e fino a concorrenza delle spese sostenute, nel periodo intercorrente dal 01 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021, relative al costo per interventi di sanificazione straordinaria per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in ambienti lavoro.

4) accesso alle prestazioni


1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto per tutte le aziende aderenti ad EBC da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL. Per l'accesso dei lavoratori alle prestazioni di Welfare di cui al presente accordo, si fa riferimento al Regolamento Generale di EBC che prevede almeno 3 mesi di adesione all'Ente o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.
2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBC e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del versamento dei contributi previsti dal Regolamento Generale EBC.
3. Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, ad EBC corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del versamento dei contributi previsti dal Regolamento Generale EBC.
4. Per quanto attiene le suddette prestazioni, ad eccezione dell'1) punto a), ogni lavoratore potrà richiedere, nella somma delle prestazioni un importo massimo totale di euro 350,00 (trecentocinquanta/00).
5. I contributi di cui al punto 3) saranno erogati alle aziende che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondenti da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue-non coperte dalle fonti suddette. Ogni azienda potrà richiedere, nella somma delle prestazioni un importo massimo totale di euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

Il presente accordo verrà trasmesso a EBC per il suo recepimento e per la sua applicazione. Il Consiglio Direttivo di EBC stabilirà la misura delle risorse disponibili destinate alla sua applicazione e predisporrà il relativo regolamento.

A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti il presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.

Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa, anche per eventuali modifiche e/o rifinanziamento delle risorse stanziato.


The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the center, and the third is on the right. A circular stamp is located between the first and second signatures, containing the text 'EBC' and 'R.D. 1/19'. Below the first signature, there is a blue ink signature.

Letto e sottoscritto dalle parti



Confcommercio Imprese per l'Italia
della provincia di Rimini




Filcams Cgil Rimini



Fiscat Cisl Romagna



Uiltucs Emilia Romagna



UILTUCS
Emilia Romagna
Via L. Dini n. 98 - 40122 BOLOGNA
Tel. 051 55.05.02 - Fax 051 55.05.18
mailto:info@uiltucs.it

ALLEGATO 1) AL VERBALE DEL 06 MAGGIO 2021

BOZZA DI ACCORDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Addi _____, in _____, presso _____ si sono incontrati:

la società _____ rappresentata da _____

FILCAMS CGIL rappresentata da _____

FISASCAT CISL rappresentata da _____

UILTuCS rappresentata da _____

Premesso che:

a) a partire dal 31 gennaio 2020, il Paese è stato colpito dall'emergenza sanitaria (COVID 19). Il Governo e la Regione Emilia Romagna hanno emanato provvedimenti che hanno limitato la circolazione e/o l'attività in alcune aree geografiche, con pesanti ripercussioni nei settori del Terziario e del Turismo.

in particolare, nel comune di _____ è stata disposta con ordinanza n. _____ la chiusura dell'attività con codice ATECO _____;

in particolare, si è determinato un drastico calo della clientela nel periodo _____ con la conseguente diminuzione del fatturato;

in particolare, si sono verificate numerose disdette di eventi già programmati per il periodo _____ e permane una forte incertezza circa l'eventuale riprogrammazione e assegnazione, con conseguente diminuzione del fatturato;

in particolare, ... (altre motivazioni)

b) per effetto di quanto sopra, si è determinata l'impossibilità di adibire il personale alla normale attività ovvero la necessità di ridurre la prestazione lavorativa di tutto il personale.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che:

- 1) la situazione è temporanea e contingente e pertanto non sono rinvenienti esuberanti;
- 2) (...)

Per sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti, l'azienda presenterà istanza ad EBC per l'intervento del Fondo Sostegno al reddito secondo quanto previsto dall'Accordo del 06 maggio 2021

Azienda

OO.SS.

AUTOCERTIFICAZIONE

RAGIONE SOCIALE	
sita in via	
Comune di	
CAP	
esercente attività di	
P.I./C.F	
matricola INPS	
Codice ATECO	

La scrivente ditta, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e dopo aver preso visione degli accordi tra le parti sociali e dei regolamenti di EBC, sotto la sua responsabilità

DICHIARA

che per la parte delle spese (di cui si richiede rimborso ad EBC) **sostenute per rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro**, con particolare riferimento alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi del 06 maggio 2021,

di non ha ottenuto finanziamento pubblico e/o privato se non dallo stesso EBC.

di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte da finanziamenti pubblici e /o privati.

Spese residue ammontanti a euro _____


(barrare la voce che ricorre)

Luogo e data _____



In fede

(timbro e firma del rappresentante legale)



AUTOCERTIFICAZIONE

Cognome	
Nome	
Indirizzo	
Comune	
CAP	
C.F.	


Il Sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, e dopo aver preso visione degli accordi tra le parti sociali e dei regolamenti di EBC, sotto la sua responsabilità

DICHIARA

che per la parte delle spese (di cui si richiede rimborso ad EBC) sostenute per l'acquisto di dispositivi informatici e per la connessione internet durante il periodo di smart working non ha ottenuto rimborsi dall'azienda, né da altri enti/organismi.

Luogo e data _____

In fede



ALLEGATO 4) AL VERBALE DEL 06 MAGGIO 2021

Contributo per rafforzare la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Spese aziendali

Alle aziende di cui al punto 3.2 aderenti all'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Rimini, che ne facciano domanda allegando la relativa fattura, sarà rimborsata una quota delle spese finalizzate a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure concordate tra le parti sociali con gli accordi citati.

Potranno essere oggetto di rimborso le spese sostenute per la prevenzione da contagio da COVID attuata sul luogo di lavoro:

- Mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3
- Guanti di lattice in vinile e in nitrile
- Dispositivi per protezione oculare
- Dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea
- Detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici
- Barriere antibatteriche (es. separatori in plexiglass)
- Dispositivi conta persone per contingentare o bloccare l'accesso al raggiungimento di determinate soglie
- formazione COVID aggiuntiva alla formazione obbligatoria ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- aggiornamento del DVR per motivo Covid che sarà allegato alla domanda di richiesta di finanziamento in aggiunta alla fattura
- dispositivi certificati per la sanificazione anticovid
- altro rientrante nei materiali straordinari per contrastare il Covid che non sia classificabile bene strumentale aziendale



